

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 30 settembre 2004

663^a e 664^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Discussione della mozione 1-00287 sul reddito minimo di inserimento (*testo allegato*).

II. Discussione della mozione 1-00280 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sui centri temporanei di accoglienza per immigrati (*testo allegato*).

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*).

MOZIONE SUL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

MONTAGNINO, PAGANO, PIZZINATO, MARINO, LAURIA, BAIO DOSSI, BASTIANONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, CASTELLANI, CHIUSOLI, COLETTI, COVIELLO, CREMA, D'ANDREA, DATO, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, GIARETTA, GRUOSSO, LABELLARTE, LIGUORI, LONGHI, MASCIONI, MONTICONE, PASCARELLA, PASQUINI, PETERLINI, PILONI, ROTONDO, SCALERA, SODANO Tommaso, SOLIANI, TONINI, VALLONE, VERALDI, VISERTA COSTANTINI. – Il Senato,

(1-00287)
(23 luglio 2004)

premessò:

che con decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998 è stato introdotto in via sperimentale l'istituto del reddito minimo di inserimento, misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle persone esposte al rischio di marginalità;

che per l'individuazione delle aree nelle quali condurre la sperimentazione è stata adottata una procedura articolata in due fasi, di cui la prima svolta a livello delle province e la seconda a livello dei comuni;

che nel primo biennio di sperimentazione, iniziato nel 1999, sono stati coinvolti 39 comuni selezionati dall'ISTAT sulla base di una graduatoria relativa agli indici di povertà;

che con la legge finanziaria 2001, all'art. 80, la sperimentazione è stata estesa ai comuni sottoscrittori dei Patti territoriali approvati alla data del 30/6/2000, sia comprendenti comuni già individuati che da individuare;

che è stato in questo modo creato un legame virtuoso tra la misura del reddito minimo, destinata alle famiglie in difficoltà, e gli strumenti di programmazione negoziata, che garantiscono possibilità di sviluppo ed espansione dell'occupazione;

che nella predetta finanziaria sono stati stanziati per tale scopo 350 miliardi di vecchie lire per il 2001 e 430 miliardi per il 2002;

che l'attuazione dei progetti di sperimentazione è stata prorogata, utilizzando gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria 2001, fino alla loro conclusione o comunque fino al 31/12/2004;

che i comuni coinvolti nel secondo biennio di sperimentazione sono complessivamente 309, di cui la maggior parte rientranti nelle aree meridionali;

che il monitoraggio sui primi 39 comuni che hanno effettuato la sperimentazione ha dato esito positivo confermando l'efficacia degli interventi del reddito minimo di inserimento;

che nella legge finanziaria 2004 il Governo ha deciso di cancellare questa positiva esperienza e si è limitato a stabilire di concorrere al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza, senza peraltro indicare la quantità delle risorse destinate allo scopo

specifico, ma con un generico riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, che ha una dotazione assolutamente carente, a cui affluisce il contributo di solidarietà per le pensioni ricche che ammonta a pochi miliardi di vecchie lire;

che la finalità di tale istituto è apparentemente simile a quella del reddito minimo, in quanto prevede interventi per evitare l'esclusione sociale, ma se ne distanzia di gran lunga per le risorse destinate e le modalità concrete di realizzazione;

rilevato:

che l'attribuzione alle Regioni dell'istituzione del reddito di ultima istanza e dell'onere più consistente del finanziamento determina l'inevitabile rischio dell'assoluta vanificazione dell'intervento nelle regioni con difficoltà finanziarie;

che nella legge finanziaria 2004 era prevista l'emanazione di uno o più decreti interministeriali per la definizione delle modalità di attuazione della normativa che già allora rappresentava soltanto un contenitore vuoto e non coerente con gli obiettivi da realizzare, e assolutamente carente con quanto concerne le risorse finanziarie;

che ad oggi non risulta emanato alcun decreto né risultano destinati finanziamenti;

che la scelta del Governo, rispetto alla misura che dovrebbe sostituire il reddito minimo di inserimento, risulta quindi evanescente dal punto di vista finanziario e insussistente sul piano degli strumenti operativi;

che a partire dal mese di ottobre prossimo saranno conclusi gli interventi relativi al reddito minimo di inserimento nei comuni destinatari del biennio di sperimentazione previsto dalla legge finanziaria 2001, determinando effetti devastanti su migliaia di famiglie e notevoli difficoltà per i Comuni interessati, come è stato dimostrato nei mesi scorsi per i primi 39 comuni che hanno esaurito la sperimentazione,

impegna il Governo:

a ripristinare l'istituto del reddito minimo di inserimento, con eventuali necessarie modifiche, abbandonando l'ipotesi del reddito di ultima istanza, in quanto misura evanescente e insussistente sul piano degli strumenti operativi e finanziari;

a procedere, in alternativa, con la massima urgenza, all'emanazione dei decreti interministeriali per consentire l'attivazione dell'istituto del reddito di ultima istanza, garantendo una dotazione finanziaria adeguata all'obiettivo del sostegno economico per i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale;

a prorogare, nelle more della completa definizione degli strumenti normativi e di un'adeguata copertura finanziaria, la misura del reddito minimo di inserimento per i comuni già destinatari degli interventi, per evitare prevedibili effetti devastanti sul piano sociale.

**MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 157, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO, SUI CENTRI TEMPORANEI DI
ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI**

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, ACCIARINI, AYALA, BAIO DOSSI, BARATELLA, BASILE, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CADDEO, CARELLA, CASTELLANI, CAVALLARO, CHIUSOLI, CORTIANA, COVIELLO, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DE PETRIS, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FLAMMIA, FORMISANO, GARRAFFA, GASBARRI, GRUOSSO, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MALABARBA, MANZELLA, MANZIONE, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MONTINO, OCCHETTO, PAGLIARULO, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, SALVI, SODANO Tommaso, SOLIANI, STANISCI, TURRONI, VALLONE, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI, ZANCAN. – Il Senato,

(1-00280 *p.a.*)
(26 maggio 2004)

premessi:

che l'art. 12 della legge n. 40/98, recepito successivamente nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico in materia di immigrazione), ha previsto l'istituzione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA);

che il funzionamento dei CPTA è disciplinato dagli articoli 21 e 22 del regolamento di attuazione del Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 394/99). In essi viene assicurata, oltre all'assistenza ed al rispetto della dignità, anche la comunicazione con l'esterno;

che la legge n. 189/2002 (cosiddetta «legge Bossi – Fini») ha modificato in parte questa disciplina. Anzitutto la durata del trattenimento è aumentata da 20 a 30 giorni prorogabile di altri 30. Inoltre, trascorsi i tempi del trattenimento senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il Questore ordina al cittadino straniero, con provvedimento scritto, di lasciare entro 5 giorni il territorio dello Stato. Qualora, senza giustificato motivo, egli si trattienga nel territorio dello Stato violando l'ordine impartito dal Questore, la sanzione prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno, e si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

rilevato:

che in base alle comunicazioni del Ministero dell'interno il numero di stranieri trattenuti all'interno dei CPTA nel periodo tra il luglio 2002 – 2003 è stato di 16.924 persone (13.232 uomini e 3.692 donne) e che, nello stesso periodo, il numero complessivo delle espulsioni comminate esclusivamente dai CPTA ha riguardato 7.344 persone, mentre il numero

delle persone non riconosciute entro il termine massimo dei 60 giorni è di 5.149;

che tali dati denotano chiaramente il fallimento sistematico dell'approccio punitivo e detentivo espresso dall'istituto dei CPTA, nato originariamente come istituto complementare all'espulsione immediata e al respingimento alla frontiera, per contenere i flussi di immigrazione clandestina;

che sempre tali dati appaiono non giustificare lo sforzo economico prodotto dallo Stato in materia, che con la legge finanziaria 2004 destina circa 105 milioni di euro per la gestione dei CPTA e circa 25 milioni di euro per la costruzione di nuovi CPTA, a fronte dei solo quasi 11 milioni di euro per le azioni positive, quali l'assistenza agli stranieri (6 milioni) e il programma nazionale asilo (5 milioni). A tutto ciò si aggiungono tutta una serie di costi accessori e di difficile valutazione, compreso l'impegno dei numerosi agenti di polizia nel controllo di tali strutture, con funzioni simili a quelle della polizia penitenziaria – compito, peraltro, cui non sono espressamente formati – e così sottratti al loro principale lavoro di assicurazione della sicurezza e del controllo del territorio;

che su tale istituto, inoltre, pesano forti dubbi circa il rispetto dei diritti umani ed il loro margine effettivo di costituzionalità, in particolare relativamente agli artt. 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10 (sul diritto d'asilo), 13 (sull'inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla difesa e tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 29 (sull'integrità dei nuclei familiari) e 32 (sul diritto alla salute), nonché, nei confronti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativamente agli artt. 18 (diritto d'asilo) e 19 (divieto delle espulsioni collettive e del *refoulement* verso paesi in cui esista un rischio serio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti);

che tale situazione di ambiguità e vacanza giuridica riguarda più in generale tutta la materia della gestione dei CPTA in Italia (quasi fossero un non luogo, dove sembra arretrare lo stato di diritto). In particolare, la misura della limitazione della libertà della persona, da ritenersi in ogni caso eccezionale, è invece oggi divenuta prassi consolidata, peraltro non sottoposta ad alcun controllo sotto il profilo amministrativo e sotto quello penale-giurisdizionale;

che tutto ciò viene, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 gennaio 2004, i cui rilievi sul regolamento attuativo, relativamente all'accoglienza dei rifugiati, esprimono preoccupazione per la mancanza di garanzie elementari, individuando, in 11 punti, restrizioni ancora più estese rispetto allo stesso art. 32 della legge Bossi-Fini;

che l'accesso alla procedura di asilo costituisce un grave punto di criticità riscontrato in tutti i CPTA del nostro paese, nonostante che l'esercizio di questo diritto sia sancito nelle numerose convenzioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia, tra cui la Convenzione di Ginevra. Infatti, in assenza di una normativa articolata su questa materia, la legge 189/2002, introducendo il trattenimento presso i CPTA anche per i richiedenti asilo, ha, di fatto, limitato e reso inaccessibile tale diritto, al

punto che il diniego di riconoscimento riguarda il 95 per cento circa delle domande presentate;

che si sta procedendo alla realizzazione *de facto* di centri di identificazione, assimilandoli geograficamente e logisticamente ai CPTA, senza che i decreti attuativi siano stati ancora emessi e, soprattutto, in assenza di qualsiasi forma di valutazione di efficacia, di costi-benefici e impatto sociale;

considerato:

che il recente rapporto di Medici Senza Frontiere sui CPTA ha evidenziato notevoli differenze sia per ciò che riguarda l'assistenza medica erogata che per le strutture sanitarie messe a disposizione. Alcuni elementi, in particolare, sono risultati gravemente deficitari: assistenza psicologica, salute mentale e utilizzo massiccio di psicofarmaci, sistema di registrazione dei dati, documentazione terapeutica, visite auxologiche – ovvero visite per stabilire l'età degli ospiti dei centri –, rapporto dell'ente gestore con i servizi delle ASL, isolamento di eventuali patologie infettive;

che molti medici all'interno dei centri ammettono un uso massiccio di psicofarmaci (in particolare di benzodiazepine), i quali vengono somministrati senza alcun consulto con i Centri di Salute Mentale delle ASL di riferimento. Solo in alcuni casi è lo psichiatra a prescrivere lo psicofarmaco. Lo psicologo, quando presente nei Centri, svolge in moltissimi casi un servizio accessorio poco efficace;

che, in particolare, la magistratura bolognese ha aperto un'inchiesta per sospetta somministrazione di psicofarmaci attraverso cibi e bevande ai trattenuti del CPTA di Bologna, a loro insaputa, a rischio della loro salute, al di fuori di qualsiasi deontologia medica e in violazione dei più elementari diritti della persona. Se tale prassi, pure denunciata su organi di stampa e oggetto di atti di sindacato ispettivo, dovesse essere confermata, imporrebbe l'immediata chiusura del CPTA di Bologna e la perseguibilità delle responsabilità accertate, nonché, e in ogni caso, l'immediato avvio di un'indagine amministrativa presso tutti gli altri centri, al fine di accertare che non si tratti di prassi comune e diffusa;

che su tale questione, in particolare, la risposta scritta del sottosegretario Mantovano all'interrogazione 4-05992 a firma del sen. Martone rende palesemente nota ad avviso dei firmatari la scarsa attenzione e poca conoscenza della realtà vissuta dagli stranieri trattenuti nei CPTA. Delle due l'una, o sono vere le molteplici denunce e rilevazioni espresse in atti di sindacato ispettivo, articoli di stampa e rapporti di associazioni e di organizzazioni non governative, nonché nel rapporto del «Comitato per la Prevenzione della Tortura» del Consiglio d'Europa – che pure portò alla chiusura del CPTA di Trapani – oppure ha ragione il Sottosegretario nel sostenere che vige «la massima trasparenza nella gestione quotidiana delle strutture e nelle procedure di affidamento della gestione»;

che sempre il sottosegretario Mantovano, nella stessa risposta, afferma: «Se, invece, il problema riguarda le condizioni di trattamento all'interno dei C.P.T., chiunque visitando i centri di permanenza italiani e centri analoghi presenti in altri Stati dell'UE, potrà constatare che quelli

italiani garantiscono *standard* di vita oggettivamente rispettosi della dignità delle persone ospitate.». Poiché, viceversa, sempre più restrizioni vengono poste all'accesso ai CPTA da parte delle Prefetture (è notizia recente il rifiuto d'ingresso al CPTA di Modena ad un Consigliere della Regione Emilia Romagna), ci si chiede a cosa si riferisca il sottosegretario Mantovano, in particolare, con quel suo «chiunque visitando»;

che si riscontra costantemente un altro problema nei CPTA, ovvero l'esistenza di numerosi casi di autolesionismo, paragonabili per numero a quelli che si riscontrano all'interno delle carceri italiane. Tale dato non decresce neanche nei Centri di nuova costruzione, in cui le condizioni di vita igienico-sanitarie appaiono essere meno disagiate. Gli autolesi sono abbandonati a se stessi e non vengono seguiti psicologicamente. Le ferite auto-inflicte vengono medicate e suturate, ma non si riscontrano né interventi dei dipartimenti di salute mentale o, nel caso di tossicodipendenti, dei Sert;

considerato:

che ogni CPTA è gestito da un «ente gestore» sulla base di una convenzione stretta tra lo stesso ente gestore (associazioni, cooperative) e la Prefettura territorialmente responsabile. Sulla base di questa convenzione vengono erogati all'ente i fondi necessari alla gestione della struttura. Non esistono tabelle tariffarie uniche, e di conseguenza ogni convenzione riporta un'erogazione di fondi differente rispetto alle altre. Per questo motivo ogni centro riceve un *per-diem* per ogni trattenuto differente dagli altri centri;

che i singoli CPTA non sono dotati di procedure di valutazione per quanto concerne il rapporto fra fondi erogati ed effettivi rimpatri. Una vera valutazione di efficacia (rapporto fra fondi erogati e rimpatri effettivi) del sistema non è mai stata prodotta o comunque non è mai stata resa pubblica;

che la trasparenza delle attività all'interno dei CPTA – ivi comprendendo la pubblicità delle convenzioni stipulate tra prefetture ed enti gestori e l'accessibilità ai centri di soggetti terzi, operatori, medici e legali delle organizzazioni della società civile che si occupano di immigrazione, asilo e diritti umani, ancorché di giornalisti e operatori dell'informazione, nonché di rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, con la sola eccezione dei parlamentari nazionali – non è regolata da alcuna norma o disposizione conosciuta, e affidata all'esclusiva discrezionalità del Ministero dell'interno e dei singoli prefetti;

che, peraltro, l'accesso ai CPTA è attualmente inibito anche ai difensori civili e a quelle specifiche autorità in materia di promozione e protezione dei diritti umani che gli Enti Locali vanno costituendo sul proprio territorio, pregiudicandone così funzionalità e competenze di democrazia e trasparenza sociale,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente in Parlamento sull'effettiva situazione all'interno dei CPTA, per conoscere il flusso disaggregato delle presenze dei trattenuti, i dati relativi ai rimpatri eseguiti, ai rilasci con decreto di intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale, agli allontanamenti

spontanei, ai rigetti delle istanze di trattenimento, agli atti di autolesionismo e alle loro conseguenze;

a riferire sulle modalità con cui si sta procedendo, da tempo e senza che sia stato emanato alcun regolamento attuativo in merito, alla realizzazione di Centri di identificazione per richiedenti asilo e a chiarire pubblicamente le condizioni degli asilanti nei centri, poiché risulterebbero queste cambiare da centro a centro;

a dare immediate e chiare disposizioni ai Prefetti perché sia assicurata effettiva trasparenza democratica, consentendo ed estendendo l'accesso ai CPTA ai difensori civici, alle autorità garanti istituite dagli Enti Locali e ai rappresentanti politici localmente eletti, nonché agli operatori delle organizzazioni non governative solidaristiche ed umanitarie impegnate nell'assistenza agli immigrati e nella promozione e protezione dei diritti umani e agli operatori dell'informazione nel libero esercizio della loro funzione di dovere di cronaca;

a presentare urgentemente in Parlamento un bilancio economico dei reali costi di gestione di tutto il sistema dei CPTA che espliciti, in particolare, il numero delle risorse umane (agenti di polizia allo scopo destinati: ore effettive lavorate, straordinari e periodi compensativi dovuti all'accompagnamento dei trattenuti in altri centri e/o oltre frontiera), dei mezzi e della logistica impiegata, nonché a riferire dettagliatamente sui costi di gestione diretta dei CPTA – fondi destinati agli enti gestori – e sulle motivazioni di ricorso alla deroga d'emergenza nell'assegnazione degli appalti e nelle convenzioni a trattativa privata a scapito, invece, della gara pubblica, che garantisce maggiore trasparenza e pluralità di concorrenza ai candidati enti gestori;

ad attuare immediatamente una moratoria sulla realizzazione di nuovi CPTA e ad avviare una profonda riflessione sull'efficacia e quindi sull'esistenza stessa dell'istituto del trattenimento presso i CPTA, anche considerando che l'estensione dei casi di accompagnamento coattivo in frontiera ed il conseguente possibile trattenimento nei CPTA pone seri interrogativi riguardo alla costituzionalità della procedura, testimoniati peraltro da un numero elevatissimo di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del giudice *a quo*. In particolare, si ricorda che con la sentenza n. 105 del 2001 la Corte ha incisivamente chiarito che non solo il trattenimento ma anche l'accompagnamento coattivo incidono direttamente sulla libertà personale (art. 13 della Costituzione) e che lo straniero deve godere del medesimo diritto alla libertà personale in condizioni di uguaglianza con il cittadino italiano.

INTERROGAZIONI SUL GRUPPO IAR SILTAL

SERVELLO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che: (3-01729)
da diversi mesi l'azienda Iar Siltal di Abbiategrasso versa in uno (22 settembre 2004)
stato di crisi e di allarme sociale;
i due stabilimenti di Caserta e di Bassano del Grappa sono fermi e
quello di Ticineto semiparalizzato per mancanza di materie prime e
componenti;
1350 dipendenti risultano in cassa integrazione senza percepire
stipendio da alcuni mesi: una situazione davvero insostenibile per molte
famiglie non solo abbiatensi per le conseguenze gravissime sul proprio
bilancio;
la Iar Siltal non intende pagare gli anticipi alla cassa integrazione ai
dipendenti di Abbiategrasso;
la Iar Siltal ha un grave indebitamento accumulato mentre da mesi si
è in attesa dell'annunciato accordo con gli istituti di credito per finanziare il
rilancio dell'attività;
il piano finanziario promesso dal gruppo piemontese ai lavoratori,
alle forze politiche e sindacali, che risulta essere la vera chiave di ripresa per
l'azienda, rimane tuttora non ufficializzato,
si chiede di conoscere:
se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare i posti
di lavoro e di contenere gli effetti occupazionali che colpiscono vasti settori
sociali di Abbiategrasso;
se non si ritenga di intervenire affinché venga tempestivamente
siglato un piano concreto con le banche a sostegno del rilancio industriale
del gruppo, evitando il rischio di una chiusura.

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che: (3-01740)
(23 settembre 2004)
perdura da alcuni mesi la crisi produttiva e finanziaria del gruppo
Iar-Siltal, con stabilimenti in Ticineto, Occimiano, Abbiategrasso, Pignataro
e Bassano del Grappa, che coinvolge centinaia di lavoratori interessati da
procedure di cassa integrazione e mobilità interaziendale;
i Comuni delle zone ove insistono gli stabilimenti e/o risiedono i
lavoratori hanno deliberato in merito sottolineando la necessità di interventi
urgenti, al fine di scongiurare ogni drammatizzazione occupazionale;
permane a tutt'oggi l'incertezza di una piena ripresa produttiva,
peraltro condizionata da un piano di riorganizzazione concertato con gli
istituti di credito;

vanno privilegiate tutte le azioni per favorire un piano di ripresa produttiva a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e non esclusivamente interessi di carattere finanziario;

il Ministero delle attività produttive ha garantito un impegno a monitorare e favorire la ripresa produttiva,

si chiede di sapere se e quali interventi il Ministro in indirizzo abbia posto in essere nei confronti della Iar-Sital e degli istituti di credito per favorire la ripresa produttiva e se non ritenga urgente la convocazione delle parti coinvolte da questa crisi produttiva e finanziaria per ricercare tutti gli strumenti utili ad evitare ulteriori ricadute economiche e sociali nei territori già colpiti da profonde crisi occupazionali.

**INTERPELLANZA SUI DATI RELATIVI AI COSTI
DELLA RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA
DELLA COSTITUZIONE**

PASSIGLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme istituzionali e la devoluzione.* (2-00611)
(28 settembre 2004)

– Premesso: (Già 3-01716)

che l'interrogante ha appreso da notizie di stampa che il Dipartimento degli affari economici della Presidenza del Consiglio ha analizzato il costo per la finanza pubblica della riforma federalista della Costituzione all'esame della Camera dei deputati;

che tale costo appare estremamente elevato, tanto da aver indotto il responsabile del dipartimento, prof. Gianfranco Polillo, a dichiarare che la spesa pubblica aumenterebbe del 40%,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga doveroso trasmettere al Parlamento le analisi compiute dal Dipartimento o da altri uffici della Presidenza o del Ministero delle riforme;

se i dati divulgati siano giudicati dal Governo compatibili con l'attuale stato della finanza pubblica;

se l'aggravio per i conti pubblici indicato in tali analisi sia giudicato compatibile con l'attuale stato della finanza pubblica;

se il Governo non ritenga necessaria un'approfondita analisi dei costi della riforma federalista prima che sia votata dal Parlamento.

INTERPELLANZA SULLO SVOLGIMENTO DI INDAGINI RELATIVE AL COMUNE DI SAN CIPRIANO DI AVERSA

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(2-00393)
(27 maggio 2003)

che il sostituto procuratore Clelia Mancuso ha ritenuto di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di 11 indagati, notoriamente attivisti di un centro eversivo «no global»;

che per la Mancuso i rapporti di polizia e carabinieri sembrerebbero costituire atti irrilevanti;

che l'occupazione del palazzetto dello sport del comune di Sparanise e il suo danneggiamento non rivestirebbero alcuna fattispecie di reato;

che la stessa Mancuso, a quanto risulta all'interpellante, non avrebbe svolto nessuna attività inquirente;

che da tempo il magistrato in questione sembrerebbe distinguersi per i reiterati comportamenti che sarebbero diretti a condizionare le inchieste giudiziarie, come si è verificato nel caso delle residenze false nel comune di San Cipriano di Aversa;

che nel comune di San Cipriano di Aversa esponenti della sinistra avrebbero inquinato e falsificato i risultati elettorali nelle elezioni amministrative dell'anno scorso;

che la dottoressa Clelia Mancuso anche in quella occasione ritenne del tutto normale che, per esempio, nell'abitazione del signor Luigi Cioce, candidato della lista di sinistra «Insieme per San Cipriano», alla vigilia delle elezioni, si trasferissero numerosi cittadini provenienti da comuni vicini e che nell'abitazione di tale Alessandro Chirico, parente del Cioce, trasferissero la loro residenza sette cittadini, tutti provenienti da altri comuni e tutti mai residenti e/o domiciliati effettivamente a San Cipriano,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere al fine di ristabilire adeguati comportamenti professionali da parte di alcuni settori ultrapoliticizzati della magistratura locale.

INTERPELLANZE SULLA PROROGA DEL MANDATO DEI MAGISTRATI ONORARI DI TRIBUNALI

BUCCIERO. *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(2-00451)
(23 ottobre 2003)

che il prossimo 31 dicembre 2003 è previsto che ben 1.000 tra Giudici onorari di tribunale (GOT) e Vice procuratori onorari (VPO), esaurito il loro secondo mandato triennale, debbano abbandonare definitivamente le funzioni;

che dall'avverarsi di tale circostanza deriverebbe certamente una pesante ricaduta sul buon funzionamento della giustizia italiana, atteso che i predetti magistrati onorari di tribunale, dopo aver acquisito un'elevata professionalità, verrebbero sostituiti da colleghi ovviamente meno esperti, anche in quanto il numero dei giudici da sostituire è troppo elevato perché si possa attuare una selezione meritocratica dei nuovi in così poco tempo;

che la cessazione dall'incarico non permetterebbe ai 1.000 magistrati onorari di tribunale in questione di essere inclusi nella complessiva riforma della magistratura onoraria prevista dall'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

che la previsione di un massimo di due mandati triennali per i GOT e per i VPO (articolo 42-*quinquies*, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) non si giustifica e comprende in relazione al trattamento concesso ai giudici di pace, i quali, pur essendo anch'essi giudici onorari, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un eguale periodo di tempo (articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 21 novembre 1991);

che, in aggiunta, molti dei GOT e dei VPO in «scadenza» sono stati nominati soltanto nel corso del loro primo triennio, cosicché per costoro la durata complessiva dell'incarico nella magistratura onoraria di tribunale risulterebbe addirittura inferiore al limite massimo di sei anni attualmente previsto dal legislatore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire immediatamente, e con quali strumenti, al fine di assicurare che i menzionati mille magistrati onorari di tribunale possano continuare a rimanere in servizio anche dopo il 31 dicembre 2003 e per almeno un ulteriore mandato.

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(2-00614)
(29 settembre 2004)

che in data 5 febbraio 2004 la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha approvato l'ordine del giorno n. 0/2716/1/2^a, con cui il Governo è stato impegnato a predisporre ogni utile iniziativa volta a prevedere, tra l'altro:

(Già 4-06704)

1) un diverso termine finale per l'applicabilità delle norme sui giudici onorari di tribunale e sui vice procuratori onorari, per evitare la sovrapposizione di tale termine con la fine della legislatura in corso;

2) un arco temporale più ampio di proroga per i giudici onorari il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2003 nonché, fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della magistratura onoraria, misure volte a consentire la conferma per un ulteriore quadriennio per il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace e altresì a consentire il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio per i magistrati onorari confermati nell'incarico di giudice di pace ai sensi dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

3) l'esonero dalle prove preliminari del concorso per uditore giudiziario per i giudici onorari con almeno tre anni di esercizio delle funzioni;

che sarebbe opportuno che tanto il termine finale di cui al punto 1 (attualmente fissato al 2 giugno 2006, per effetto di un'apposita modifica all'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) quanto la scadenza della proroga di cui alla prima parte del punto 2 (al momento fissata al 31 dicembre 2004) siano entrambi ricondotti all'unica data del 31 dicembre 2005, onde garantire che anche i magistrati onorari «prorogati» possano essere inclusi nella riforma organica della magistratura onoraria;

che, essendo stati di recente pubblicati due bandi di concorso per uditore giudiziario per complessivi 730 posti (rispettivamente il 2 marzo 2004 e il 26 marzo 2004), ed essendo stato ivi previsto che i requisiti per poter essere esonerati dalla prova di preselezione informatica possano essere conseguiti fino al giorno immediatamente precedente l'inizio della preselezione medesima, sarebbe opportuno che il menzionato punto 3 fosse attuato in modo tale che i magistrati onorari con tre anni di esercizio delle funzioni possano accedere direttamente alle prove scritte già in occasione dei due concorsi ad uditore giudiziario di cui sopra;

che, più in generale, la magistratura onoraria nel suo complesso attende da tempo una riforma organica che ne delinei in modo definitivo il ruolo, le funzioni, le competenze e il trattamento giuridico ed economico, e che ne garantisca altresì l'autonomia, l'indipendenza e la continuità di servizio,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia non ritengano opportuno intervenire immediatamente, e con quali strumenti, al fine di assicurare che ciascuno dei predetti obiettivi sia conseguito in tempi brevi.

**INTERROGAZIONE SULLA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI GIÀ OPERANTI
NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

BRUTTI Massimo, NIEDDU. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

(3-00490)
(5 giugno 2002)

l'esigenza di garantire il buon avvio di un'importante riforma quale l'istituzione del giudice unico di primo grado determinò la necessità di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

a tal fine la legge 18 agosto 2000, n. 242, autorizzò il Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di diciotto mesi, con coloro che già avevano operato negli uffici giudiziari come soggetti impegnati in lavori socialmente utili, fino ad un massimo di 1.850 lavoratori;

ciò consentì agli uffici giudiziari, impegnati in una faticosa opera di riorganizzazione interna, di potersi avvalere, di persone di ormai consolidata preparazione, che, per aver prestato la propria opera nei suddetti uffici da oltre tre anni, avevano acquisito una specifica esperienza professionale, difficilmente conseguibile in tempi brevi, e per le quali una soluzione occupazionale più stabile rappresentò il conseguimento di un importante obiettivo;

la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), all'articolo 19, ha prorogato al 31 dicembre 2002 il suddetto termine di diciotto mesi;

il 31 dicembre 2002 per 1.850 lavoratori socialmente utili si conclude il rapporto di lavoro (che durava ormai da sei anni) con il Ministero della giustizia, rapporto durante il quale magistrati e dirigenti dell'Amministrazione giudiziaria e minorile hanno riconosciuto la capacità professionale e la preparazione dei suddetti lavoratori,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno provvedere alla definitiva assunzione di questi 1.850 lavoratori al fine di evitare di disperdere un prezioso patrimonio di risorse umane e di continuare a garantire il funzionamento di moltissimi uffici giudiziari.

INTERROGAZIONE SULLA VICENDA DI UN CITTADINO ALBANESE IN ATTESA DI ESTRADIZIONE

CAVALLARO, BATTISTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* (3-00781)

– Premesso che: (17 dicembre 2002)

sul «Corriere della Sera» del 30 novembre 2002 a pagina 18 veniva pubblicato un articolo a firma Gian Antonio Stella dal titolo «Florian, da sei mesi in carcere per il tentato furto di una mucca»;

in tale articolo veniva raccontata la storia di un ragazzo, nato nel 1978 a Shena Vlash (Albania), incensurato e senza carichi pendenti, che nel maggio 1998, durante mesi in cui il suo paese era preda di feroci scontri e ridotto alla fame, tentò, senza riuscirvi, di rubare una vacca ad un vicino;

da tale fatto nacque un processo in Albania ed il giovane – nel frattempo giunto in Italia e non presente alla udienza definitiva e non sappiamo se raggiunto da regolare notifica – fu condannato alla pena di dieci anni di reclusione;

sembrerebbe peraltro che il processo fosse viziato da varie irregolarità: infatti il giovane fu difeso da un avvocato d'ufficio neppure laureato in legge e, si aggiunga, il codice penale albanese non conosce la figura del delitto tentato, ascritto all'imputato;

ora questo giovane, che nel frattempo vive e lavora regolarmente nel nostro paese, si è sposato ed ha una bambina di dieci mesi, rischia di essere estradato in Albania per scontare una così severa condanna;

allo stato il ragazzo sembrerebbe essere detenuto a San Vittore proprio in attesa dell'extradizione,

si chiede di conoscere se e cosa possa o debba fare lo Stato italiano per impedire, con la consegna del ricercato alle autorità albanesi, una vera e propria atrocità: è di tutta evidenza l'urgenza di un intervento del Governo affinché non sia pregiudicata definitivamente ogni possibilità di giustizia per una abnorme ed inumana vicenda.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, ED INTERROGAZIONE SULL'OBBLIGO PER I VEI-
COLI PESANTI DI DOTARSI DI BANDE RIFRANGENTI**

Interpellanza

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

(2-00609 p.a.)
(21 settembre 2004)

le disposizioni previste dalla riforma del codice della strada (legge n. 214 del 1° agosto 2003) prevedevano, tra l'altro, l'obbligo per i veicoli lunghi e pesanti immatricolati in Italia di dotarsi di bande rifrangenti al fine di rendere visibile la sagoma a partire dal 1° luglio 2004;

il ministro Lunardi in sede di conferenza stampa d'annuncio dell'introduzione della patente a punti dichiarava l'estrema importanza di rendere visibile la sagoma dei camion, tanto da voler proporre tale misura a livello europeo, durante il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea;

nell'agosto 2003 il Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviava, in tempi rapidi, la bozza del decreto attuativo alla Commissione europea;

nel mese di novembre 2003 la Commissione europea, trascorso il periodo d'osservazione, dava via libera alla disposizione;

le modalità di applicazione e le caratteristiche tecniche di tali bande risultano da tempo già concordate con le parti essendo, tra l'altro, definite dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104, al quale la legge italiana fa espresso rimando;

la misura è stata inserita in un decreto-legge per motivi di urgenza, visto l'alto numero di incidenti che avvengono sulle nostre strade, per essere poi successivamente prorogata dal Governo, dietro pressione delle associazioni degli autotrasportatori, e rinviata al 1° gennaio 2005;

l'Italia da Paese promotore della misura rischia di diventare fanalino di coda visto che, nel frattempo, Francia e Germania stanno anch'esse procedendo all'introduzione della disposizione e la stessa Germania ne ha proposto l'estensione a tutti i Paesi aderenti alla Convenzione ECE/ONU;

lo scorso luglio l'interpellante ha presentato un'interrogazione parlamentare in materia (4-07081) senza ricevere alcuna risposta, così come risultano essere state presentate analoghe interrogazioni alla Camera dei deputati,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che si stia rallentando l'emanazione del decreto per giustificare un'ulteriore proroga nonostante la misura sia stata condivisa dall'intero Parlamento;

se corrisponda al vero che le ragioni della mancata attuazione della disposizione siano da imputarsi alla contrarietà del Sottosegretario al quale questo Governo ha delegato l'intera materia dell'autotrasporto e che, fino a poco tempo fa, nella veste di Segretario generale di Confrtrasporto, sia stato la controparte anche nelle ultime contrattazioni con il Governo;

quali siano le ragioni per cui, a pochissimi mesi dall'entrata in vigore della norma, il Ministro non intenda procedere il più speditamente possibile alla firma del decreto ministeriale, anche in considerazione dell'approssimarsi dell'inverno e dell'aggravarsi delle condizioni meteorologiche, che aumenta le probabilità d'incidenti che vedono coinvolti i mezzi lunghi e pesanti.

Interrogazione

FABRIS. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso: (3-01745)
(28 settembre 2004)

che la legge n. 214 del 12 agosto 2003 di riforma del codice della strada prevede, tra l'altro, l'obbligo – per i veicoli lunghi e pesanti immatricolati in Italia – di dotarsi, entro il 1° luglio 2004, di bande rifrangenti al fine di rendere visibile la sagoma; (Già 4-07081)

che le caratteristiche tecniche delle bande devono rispettare quanto stabilito dal regolamento ECE/ONU n. 104 al quale l'Unione europea e l'Italia hanno da tempo aderito;

che il Dipartimento trasporti terrestri ha inviato il testo del decreto ministeriale di attuazione alla Commissione europea al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario e quest'ultima, trascorso il periodo di osservazione, ha ritenuto tale disposizione rispettosa del principio della libera circolazione delle merci e dei servizi;

che il Ministero delle infrastrutture, in considerazione delle pressioni delle associazioni degli autotrasportatori, aveva poi proposto al Parlamento una proroga dei termini di entrata in vigore della disposizione al 1° gennaio 2005, proroga che il Parlamento ha accolto favorevolmente,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante l'ulteriore proroga concessa, non proceda all'emanazione del decreto attuativo nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati dalla legge;

se corrisponda al vero che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda limitare la disposizione solo ai veicoli di nuova immatricolazione, in contrasto quindi con la volontà del legislatore che, al contrario, per ragioni di maggiore sicurezza lo ha previsto per l'intero parco circolante proprio al fine di evitare pericolose difformità nella visibilità dei veicoli.

INTERROGAZIONE SUGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA STAZIONE DI LAMEZIA TERME

D'IPPOLITO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (3-01479)
(17 marzo 2004)
Premesso che:

per la sua centralità strategica la stazione ferroviaria di Lamezia Terme necessita di interventi di ammodernamento e potenziamento;

all'interno del Piano nazionale di riorganizzazione del sistema dei trasporti e nella legge obiettivo sono previsti numerosi interventi per la stazione di Lamezia Terme centrale e le linee afferenti, quali:

il rinnovo dell'ACEI e piano regolatore generale per aumentare la velocità di percorrenza, per un importo di 11 milioni di euro;

per la tratta Paola-Lamezia la ricostruzione della galleria Coreca per un importo di circa 53 milioni di euro, al fine di garantire una migliore qualità del servizio;

il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della linea Lamezia Terme - Catanzaro per un importo di circa 199 milioni di euro; progettazione ultimata;

ribadito il carattere di urgenza che rivestono tali interventi infrastrutturali in una regione del Mezzogiorno che necessita del rilancio economico e dell'aumento dell'occupazione,

si chiede di sapere se risulti ultimato l'esame dei singoli progetti da parte dei Ministeri competenti e quali tempi siano previsti per un concreto avvio dei lavori e per l'impiego delle somme previste.

